

Quesito Tributario n. 182-2016/T. Rilevanza tributaria dell'atto di consenso a cancellazione di pegno

Risposta del 26 luglio 2016

Si illustra la seguente fattispecie: Alfa con atto autentificato ha acquistato da Gamma la quota del 100% della Beta s.r.l. e, a garanzia del pagamento del prezzo di detta cessione di quota, ha concesso il pegno sul 100% del capitale della società oggetto di cessione.

Si precisa che “ad oggi il debito residuo viene regolarmente pagato come da accordi presi in tal sede e il creditore ha intenzione di concedere che il debitore non sia più gravato da pegno sulle quote della Beta s.r.l.”. Ciò premesso Lei chiede se, ai fini fiscali, “dato che la garanzia è stata concessa dal medesimo debitore, se l'atto di rinuncia, scritto come atto di consenso alla cancellazione del pegno si debba tassare con l'imposta di registro fissa in quanto atto a contenuto non patrimoniale”.

Pare opportuno premettere che ai sensi dell'art. 2784 c.c. il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Il pegno costituisce una garanzia reale. Tale carattere della realtà deriva dal potere riconosciuto al creditore pignoratizio di agire esecutivamente nei confronti dei possibili acquirenti del bene e dalla circostanza che egli può veder soddisfatto il proprio diritto a prescindere dalla cooperazione di terzi (sulla natura reale del diritto di pegno si vedano i contributi di Rubino, *Il pegno*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1956, 187; Cosentino, *Brevi considerazioni sulla natura giuridica dell'ipoteca*, Temi, 1964, 157; Carnelutti, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1929, 3; Pugliatti, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935, 380; Montel, *Pegno civile*, NsDI, Torino, 1939, 235).

Altra caratteristica del pegno è l'accessorietà al credito garantito che deriva espressamente dalla funzione di garanzia che ad esso viene riconosciuta dall'art. 2784. Per la validità del pegno e per la costituzione del vincolo di accessorietà è necessario, pertanto, che il credito sia esistente e valido. Il venir meno del credito, anche in un momento successivo rispetto a quello in cui si costituisce il diritto reale di garanzia, produce l'estinzione del pegno. L'estinzione del debito garantito non è l'unica causa di estinzione della garanzia: quest'ultima può venir meno anche per la rinuncia dello stesso creditore, che può avvenire anche oralmente o tacitamente (Si veda Rubino, *Il pegno*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1956, 289).

Civilisticamente, dunque, la rinuncia alla garanzia però, ai sensi dell'art. 1238 c.c., non fa presumere la remissione del debito. La disposizione che investe il rapporto accessorio di garanzia non ha influenza sul rapporto principale, cosicché la rinuncia parziale o totale alle garanzie, prestate dal terzo o dal debitore, non consente di ricavare né sostanzialmente né sul piano probatorio, la remissione o la rinuncia al credito (codice civile commentato a cura di G. Alpa, V. Mariconda, sub art. 1238).

Tutto ciò premesso in termini generali, dal punto di vista fiscale si osserva che la dottrina tributaria appare concorde nel ritenere che l'assenso alla cancellazione della garanzia reale da parte del creditore, integrante semplicemente una autorizzazione, nella specie, alla Camera di Commercio, sia un atto privo di contenuto patrimoniale e in quanto tale riconducibile, in ragione della forma all'art.11 della tariffa parte I allegata al t.u. dell'imposta di registro d.p.r. n.131/1986. Del resto, l'atto di assenso alla cancellazione costituisce un atto diverso dalla rinuncia alla garanzia, non

integrante una causa di estinzione della stessa o del diritto di credito a garanzia del quale è stata concessa, in quanto ha la sola funzione di autorizzare il soggetto preposto alla pubblicità al compimento di una formalità di segno contrario a quella precedente, pertanto essendo priva di contenuto patrimoniale, è assoggettabile alla sola imposta fissa (cfr. in tal senso, ancorché con riferimento all'atto di assenso di cancellazione di ipoteca Cass. n.8130/1990 e CT centr. n.3064/1994).

In conclusione, fermo restando che sotto il profilo sostanziale non può presumersi l'estinzione del credito laddove si rinunci alla garanzia, sotto il profilo fiscale, anche tenuto conto di alcuni precedenti pervenuti a questo Ufficio studi, pare il caso di precisare l'opportunità di evidenziare con chiarezza che dall'atto di cancellazione non sia presumibile, da parte dell'Agenzia delle entrate in sede di un'eventuale controllo, l'esistenza di un atto di remissione del debito o di una quietanza.

- **Valeria Mastroiacovo**